SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Mercoledì 28 settembre 2011

alle ore 9,30 e 16,30

611ª e 612ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione di mozioni sull'istituzione di una Commissione speciale per l'esame di proposte di riforma costituzionale *(testi allegati).*

II. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori. **(2891)**

III. Seguito della discussione del documento:

Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio – *Relatore* DE ANGELIS.

(*Doc.* XXIII, n. 6)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (465)

IV. Discussione di mozioni sulla normativa relativa agli alloggi di servizio per i militari *(testi allegati).*

V. Discussione della mozione n. 320, Soliani, sul morbo di Alzheimer *(testo allegato).*

MOZIONI SULL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI PROPOSTE DI RIFORMA COSTITUZIONALE

(1-00464) (5 settembre 2011)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, CECCANTI, PEGORER, MORANDO, LUSI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI. – Il Senato,

premesso che:

la gravità della situazione economica e finanziaria internazionale ha imposto a tutti i Paesi occidentali di adottare politiche di risanamento dei propri conti pubblici. Per questa ragione, da ormai più di un anno, è stato avviato in sede comunitaria un percorso condiviso dagli Stati membri, finalizzato al pieno controllo dei fondamentali di finanza pubblica, alla drastica riduzione dei debiti sovrani e alla salvaguardia della stabilità dell'euro;

la nuova *governance* europea ed il Patto di stabilità e crescita (PSC) obbligano l'Italia ad una forte azione di riduzione del debito pubblico – ormai prossimo al 120 per cento del prodotto interno lordo – e di azzeramento del *deficit*. Le raccomandazioni delle istituzioni europee impegnano il Governo ed il Parlamento a disporre, con urgenza, tutte le iniziative necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;

insieme alle misure da adottare con legge ordinaria, è necessario porre mano ad alcune importanti riforme di rilevanza costituzionale che non sono più rinviabili. In particolare, il Parlamento deve affrontare con decisione i temi della riduzione del numero dei parlamentari, della riformulazione dell'art. 81 della Costituzione per il perseguimento del pareggio di bilancio, della revisione delle disposizioni relative ai Comuni e alle Province;

la natura delle norme e la complessità delle materie da trattare esigono la condivisione di intenti ed un confronto leale e serio tra le forze politiche, perché, come ha auspicato recentemente il Presidente della Repubblica, «il Parlamento faccia le scelte migliori», dimostrando di essere «all'altezza dei problemi da sciogliere e delle scelte da operare. Scelte non di breve termine e corto respiro, ma di medio e lungo periodo» (si veda l'intervento del 21 agosto 2011, riportato sul sito *Internet* del Quirinale);

considerato, inoltre, che:

l'impegno parlamentare ad approvare le riforme costituzionali attese dovrà compiersi in tempi rapidi e certi, facendo sì che, in particolare, l'Aula del Senato deliberi in merito alla riduzione del numero dei parla-

mentari entro il mese di settembre e concluda entro la fine dell'anno il primo esame di tutti i testi;

l'articolo 24 del Regolamento del Senato consente di istituire una Commissione speciale che potrebbe, proficuamente, lavorare sui testi di riforma da presentare all'Assemblea, anche con il coinvolgimento personale di tutti i Capigruppo,

delibera di istituire, ai sensi dell'articolo 24 del proprio Regolamento, una Commissione speciale la cui composizione dovrà essere in numero tale da garantire la partecipazione dei Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari del Senato nel rispetto del criterio di proporzionalità. Detta Commissione ha il compito di elaborare testi di riforma costituzionale che prevedano la riduzione del numero dei parlamentari, la riformulazione dell'articolo 81 della Costituzione ai fini del perseguimento del pareggio di bilancio, la revisione degli articoli 114, 132 e 133 della Costituzione relativi ai Comuni e alle Province.

(1-00468) (22 settembre 2011)

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

la riduzione del numero dei parlamentari e la soppressione delle Province corrispondono perfettamente all'essenza di una moderna ed efficace rappresentanza politica. L'esigenza di una significativa «potatura», diretta a rinvigorire le istituzioni rappresentative ed a conferire più responsabilità agli eletti, è ormai fortemente sedimentata nell'opinione pubblica del Paese;

il sistema economico italiano sta attraversando una pesantissima crisi finanziaria, con gravi effetti sia sotto il profilo occupazionale che, inevitabilmente, sotto quello della riduzione della disponibilità fiscale dello Stato, determinato dalla prospettiva di abbassamento delle basi di ricchezza imponibili. L'opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e periferiche) non solo si rivela urgente, sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, conformandole all'andamento della vita economica e sociale del Paese;

nell'ambito dell'aggiornamento dell'assetto ordinamentale vigente deve pertanto essere urgentemente definita la riduzione del numero dei deputati e dei senatori. L'obiettivo primario di tale riduzione è duplice: da un lato quello di rendere maggiormente efficiente il procedimento camerale nel suo complesso salvaguardando, nel contempo, il principio della rappresentanza parlamentare. Dall'altro, quello di trasformare la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in istituzioni significativamente molto meno dispendiose di risorse economiche, nell'ambito di un'auspicata maggiore sobrietà di tutte le istituzioni della Repubblica;

allo stesso modo appare non procrastinabile la soppressione delle Province: oltre a consentire la realizzazione di un assetto politico-istituzionale più lineare e funzionale, essa permetterebbe un enorme risparmio per le finanze erariali e costituirebbe per i cittadini un chiaro segnale di volontà di riformare la «macchina amministrativa», a vantaggio della semplificazione di un sistema che sia più efficiente e, soprattutto, meno dispendioso;

con riferimento all'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, il Governo ha presentato, in data 15 settembre 2011, presso la Camera dei deputati, un disegno di legge costituzionale (A.C. 4620) di modifica degli articoli 53, 81 e 119 della Costituzione;

valutato inoltre che:

nell'ambito dei lavori della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato ha avuto inizio – sebbene con «doloso» ritardo – l'esame dei disegni di legge costituzionali in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori. Tale esame ha visto peraltro il termine della discussione generale e la fissazione del termine per le proposte emendative, riferite ad un testo unificato, al 30 settembre 2011. Emendamenti che, tecnicamente, non potranno che risultare in numero assai esiguo, consentendo – in presenza di una volontà politica in tal senso – un celerissimo esame da parte della Commissione in sede referente, tale da poter consentire, stante l'urgenza dei temi in esame, l'approvazione da parte dell'Assemblea già nella giornata di mercoledì 5 ottobre 2011;

l'istituzione di una Commissione speciale – ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Senato – per la riforma di alcune parti della Costituzione avrebbe tecnicamente l'effetto immediato di interrompere l'esame dei disegni di legge costituzionale, in quanto la materia rientrerebbe nella competenza della Commissione speciale (così come affermato dal Presidente della 1ª Commissione affari costituzionali del Senato, in data 14 settembre 2011);

il diritto parlamentare e la storia del Parlamento repubblicano, anche recente, dimostrano in ogni caso e con tutta evidenza che la velocità dell'*iter* dei disegni di legge è direttamente proporzionale all'atteggiamento assunto in tal senso dai Gruppi parlamentari, e segnatamente da quelli di maggioranza;

appare, pertanto, imprescindibile che i disegni di legge concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, nonché quelli riguardanti la soppressione delle Province, siano esaminati al più presto dall'Assemblea del Senato, anche al fine di chiarire – definitivamente – la posizione di tutti Gruppi parlamentari,

delibera:

di avviare un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'esame, e l'eventuale approvazione, da parte dell'Assemblea dei disegni di legge in materia di riduzione del numero dei parlamentari, già all'esame in sede referente della 1ª Commissione permanente;

di avviare un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'esame, e l'eventuale approvazione, da parte dell'Assemblea dei disegni di legge in materia di soppressione delle Province, a partire dalle proposte di modifica della Costituzione contenute nell'A.S. 1587,

impegna il Governo a favorire, per quanto di competenza, il sollecito esame dei disegni di legge in materia di riduzione del numero dei parlamentari, nonché di soppressione integrale delle Province.

(1-00469) (22 settembre 2011)

RUTELLI, VALDITARA, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO. – Il Senato,

rilevato che la crisi internazionale dei mercati finanziari, le conseguenze proiettate sulla economia, i vincoli europei di bilancio e le serie criticità in atto in Italia hanno fatto emergere la necessità inderogabile di definire le riforme costituzionali e istituzionali all'esame del Parlamento, in particolare per la riorganizzazione delle funzioni dello Stato e dei sistemi territoriali, per stabilire nuove regole per l'equilibrio della spesa pubblica e un più efficiente ed equo sistema fiscale per cittadini e imprese, poiché il quadro di tali riforme è fondamentale per la ripresa della economia del Paese, per l'incremento della occupazione e per la tutela e la modernizzazione del sistema di *welfare* su tutto il territorio nazionale;

preso atto della unanime constatazione che è necessario giungere a una riduzione e a una riorganizzazione dei livelli territoriali di Governo, non limitata all'abolizione delle province e alla conseguente attribuzione delle funzioni da queste esercitate agli altri livelli di governo territoriale;

visto altresì che l'auspicata riduzione dei livelli di governo comporta una complessiva opera di riordino costituzionale che coinvolga anche l'intero Titolo V della Costituzione;

preso atto della larga volontà politica di ridurre il numero dei parlamentari e del fatto che tale azione non può che essere coordinata con la riforma del vigente sistema bicamerale paritario, e la reintroduzione di un sistema elettorale che restituisca agli elettori il diritto di scegliere i loro rappresentanti in Parlamento;

considerata l'opportunità che l'istituzione di una Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Senato, possa contribuire all'individuazione di un percorso di riforme costituzionali e delle connesse riforme istituzionali, e alla definizione conseguente dei precisi temi da sottoporre all'esame dell'Assemblea del Senato,

delibera di istituire una Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, che provveda entro il mese di novembre 2011 alla redazione di una relazione, da sottoporre all'esame dell'Assemblea, che preveda un preciso percorso riguardante: *a)* la revisione del Titolo I, parte II, della Costituzione, che stabilisca la riduzione del numero dei parlamentari in un sistema bicamerale non perfetto; *b)* la revisione della

legge elettorale al fine di consentire pienezza della rappresentanza, formazione di coerenti coalizioni di Governo e scelta degli eletti da parte degli elettori; *c)* la revisione del Titolo V della Costituzione che contempli la radicale riorganizzazione e soppressione di Province e Città metropolitane, oltre che degli altri livelli intermedi, l'accorpamento funzionale dei Comuni, la possibilità di accorpamento delle Regioni secondo criteri di omogeneità territoriale, di connessioni socio-economiche e per numero di abitanti e la ridefinizione delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni alla luce dell'esperienza dell'ultimo decennio, oltre che per ridurre il contenzioso costituzionale; *d)* il deferimento ad organismi «terzi» delle decisioni di autorizzazione a procedere per i parlamentari e dei giudizi nei confronti dei magistrati; *e)* la modifica dell'art. 81 della Costituzione per stabilire l'obbligo del pareggio di bilancio.

MOZIONI SULLA NORMATIVA RELATIVA AGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER I MILITARI

(1-00463) (3 agosto 2011)

GERMONTANI, RUTELLI, DE ANGELIS, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CONTINI, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, VALDITARA. – Il Senato,

premesso che:

rispetto ad una necessità pianificata di alloggi per la Difesa di circa 51.000 unità, attualmente si dispone di 17.575 alloggi di cui 5.384 detenuti da utenti con il titolo concessorio scaduto, di cui 3.284 da utenti non ricadenti nelle fasce di tutela stabilita dal decreto di gestione annuale del patrimonio abitativo (vedove e famiglie con reddito non superiore a 40.810,22 euro o con familiare portatore di *handicap)*;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, commi 627 e seguenti, prevede che il Ministro della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e le ristrutturazioni di alloggi di servizio da attuarsi attraverso l'alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell'amministrazione;

in attuazione di quanto sopra è stato emanato il decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, recante «Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare»;

con decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011) sono stati individuati gli alloggi in uso al Ministero della difesa da alienare, per un totale di 3.020 unità;

con decreto ministeriale del 16 marzo 2011 è stato emanato il regolamento relativo ai canoni di mercato di cui agli art. 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2010;

considerato che:

il programma pluriennale nelle necessità considerate dalla Difesa dovrebbe dispiegarsi per la durata di almeno 10 anni;

agli alloggi appena individuati con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* per l'imminente alienazione e vendita, potrebbero far seguito altri quantitativi di alloggi non più utili, molti dei quali sono momentaneamente accantonati per motivi vari, e in molti casi si è in attesa di superare difficoltà più disparate, come contenziosi amministrativi, servitù militari, eccetera, che potrebbero essere risolte nel breve periodo;

ad un attento esame del regolamento n. 112 del 18 maggio 2010, sono emerse alcune evidenti discordanze rispetto alle tutele dei conduttori gli alloggi, non osservate, relativamente alle famiglie ricadenti nelle fasce

di tutela stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 306, comma 3, che prevede il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita. Viene, infatti, sancito che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliare e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT», e le norme che riguardano l'usufrutto;

nello stesso regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, all'art. 7, comma 4, lettere *a)* e *b)*, vengono previsti meccanismi reddituali che senza motivazioni esplicite tendono ad annullare il sistema di sconti ben descritto nella legge n. 244 del 2007;

nel regolamento di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2011 sui canoni di mercato, all'art. 2, comma 3, vengono introdotti, con lo stesso metodo, aumenti di reddito tendenti ad ottenere un'applicazione meno conveniente dei coefficienti di calcolo dei canoni;

inoltre, nello stesso art. 2, comma 6, viene stabilito che per l'aggiornamento annuale dei canoni, venga applicata per intero (100 per cento) la misura dell'aggiornamento annuale ISTAT, anziché quello unanimemente applicato per ogni canone, anche privato, del 75 per cento,

impegna il Governo:

ad individuare a breve termine, altri quantitativi di alloggi da alienare anche risolvendo i contenziosi eventualmente ancora in essere o situazioni di servitù militari non irrisolvibili;

a sospendere, per lo stesso periodo di breve termine, ogni azione eventualmente intrapresa o da intraprendere finalizzata al recupero forzoso dell'alloggio;

a riallineare nella sostanza e nella lettera, anche con riferimento al regolamento del 18 maggio 2010 le tutele previste per gli utenti appartenenti alle fasce protette, così come descritto all'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66; in particolare il riallineamento dovrà sancire il diritto alla permanenza degli affittuari, senza alcuna limitazione temporale, in presenza delle condizioni previste, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, modificando quanto invece attualmente previsto all'articolo 7, comma 14, lettere *a)* e *b)*, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 112 del 2010, sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la durata, palesemente discordanti, mentre, per quanto riguarda la concessione dell'usufrutto, la norma di cui all'art. 7, comma 4, lettera *a)*, dello stesso regolamento dovrebbe essere estesa anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, applicando il meccanismo del 20 per cento sulla quota della pensione di reversibilità o altro reddito;

a sopprimere le norme punitive previste all'art. 7, comma 11, lettere *a)* e *b)*, dello stesso regolamento;

a sopprimere le norme previste l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 16 marzo 2011 relativo ai canoni di mercato;

a ricondurre al 75 per cento la norma relativa all'aggiornamento ISTAT del canone annuale, anziché del 100 per cento come ora previsto all'art. 2, comma 6, dello stesso regolamento sui canoni di mercato;

qualora l'alloggio necessiti di manutenzione straordinaria, ad introdurre la possibilità in caso di cambio utenza, previo consenso dell'utente assegnatario, di delegare quest'ultimo agli eventuali oneri di ripristino provvedendo egli stesso direttamente alla manutenzione. I relativi costi dovranno essere detratti dall'importo dei successivi canoni di locazione e i lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti sotto la direzione tecnica dell'autorità militare.

(1-00467) (22 settembre 2011)

SCANU, DEL VECCHIO, PEGORER, PINOTTI, AMATI, NEGRI, GASBARRI, CRISAFULLI, BARBOLINI. – Il Senato,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedeva all'articolo 2, comma 627, che il Ministro della difesa predisponesse un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, da attuarsi anche attraverso l'alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell'amministrazione della difesa;

in attuazione della normativa sopra indicata, è stato emanato il decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112, recante il «Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare»;

con successivo decreto direttoriale n. 14 febbraio 2010 del 22 novembre 2010 è stato individuato un primo elenco di alloggi per un totale di 3.020 unità da alienare;

a questo primo elenco deve seguire l'individuazione di ulteriori alloggi, superando gli impedimenti determinati da contenziosi amministrativi o da irregolarità di accatastamento, che potrebbero essere risolti nel breve periodo;

ad un attento esame del regolamento n. 112 del 2010, sono emerse alcune discordanze rispetto alle tutele dei conduttori così come stabilite dall'art. 306, comma 3, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

detta normativa, prevede: *a)* il diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, per gli inquilini che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita; *b)* il diritto alla permanenza negli alloggi dei conduttori e del coniuge superstite con basso reddito familiare, ovvero con componenti familiari portatori di *handicap*, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT;

a fronte di tali disposizioni, il decreto n. 112 del 18 maggio 2010 all'articolo 7, comma 10, lettere *a)* e *b)*, prevede meccanismi reddituali che surrettiziamente tendono ad annullare il sistema di abbattimento del prezzo su cui esercitare il diritto di opzione di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

anche nel decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011, pubblicato nella del *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 2011, con riferimento all'introduzione di un canone di mercato, all'articolo 2, comma 3, vengono introdotte disposizioni tendenti a: determinare un canone più oneroso non giustificato dal reddito reale del conduttore; applicare l'aggiornamento annuale ISTAT nella misura del 100 per cento anziché in quella ridotta del 75 per cento, generalmente applicata anche per i canoni privati,

impegna il Governo:

a procedere, in tempi ragionevoli, all'individuazione altri alloggi da alienare, superando, a tal fine, i contenziosi ancora in atto e gli eventuali impedimenti di natura amministrativa che ostacolano le procedure di alienazione;

ad assumere le opportune iniziative al fine di sospendere nello stesso periodo ogni azione eventualmente intrapresa o da intraprendere finalizzata al recupero forzoso dell'alloggio;

a dare piena attuazione, anche con riferimento alle disposizioni recate nel regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, alle tutele previste per gli utenti titolari di un reddito compreso nelle fasce protette, così come previsto dall'articolo 306, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

a rendere esplicito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il diritto alla permanenza degli inquilini, senza alcuna limitazione temporale, in presenza delle condizioni di reddito previste, modificando quanto previsto dall'articolo 7, commi 10, lettere *a)* e *b)*, e 14, lettere *a)* e *b)*, del regolamento di cui al decreto ministeriale n.112 del 2010 sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la durata della permanenza nella conduzione dell'alloggio, palesemente discordanti;

ad estendere la concessione dell'usufrutto di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa n. 112 del 2010 anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, mantenendo inalterato il tetto massimo del canone da corrispondere nella misura non superiore al 20 per cento del reddito in godimento;

a sopprimere le norme previste all'articolo 7, comma 11, lettere *a)* e *b)*, del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, che non trovano corrispondenza nelle norme in vigore in materia di diritto di opzione nell'acquisto di alloggi pubblici oggetto di dismissione o valorizzazione;

a sopprimere le disposizioni previste all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 relativo ai canoni di mercato;

a ricondurre al valore del 75 per cento della variazione annualmente accertata dall'ISTAT quale indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ai fini dell'aggiornamento del canone annuale, in luogo del 100 per cento, dello stesso indice, come ora previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 16 marzo 2011 sui canoni di mercato.

(1-00471) (27 settembre 2011)

RAMPONI, CANTONI, TORRI, AMATO, BURGARETTA APARO, DE GREGORIO, DIVINA, ESPOSITO, LICASTRO SCARDINO, TOTARO. – Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'articolo 2272, comma 1, del citato codice e la cui materia è ora disciplinata dall'articolo 297 del medesimo codice), ha previsto, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, la predisposizione, da parte del Ministero della difesa, di un apposito Programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, secondo i criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa;

è stato conseguentemente predisposto il «Programma pluriennale per la realizzazione, la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale delle Forze armate», approvato dal Ministro della difesa in data 1° dicembre 2008, per rispondere alla necessità di realizzare in breve tempo gli alloggi necessari, a regime, all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, individuati in complessivi oltre 51.000, un numero molto superiore al patrimonio immobiliare disponibile;

con decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112, ora confluito nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è stato adottato il regolamento che reca le disposizioni di attuazione del Programma pluriennale, con il quale è stata data piena attuazione, formale e sostanziale, alle disposizioni legislative richiamate, sono stati previsti gli strumenti da utilizzare per incrementare il numero degli alloggi di servizio, individuati, attualmente, agli articoli 401 e 402 del citato testo unico, e sono stati individuate le procedure di vendita e i meccanismi per la determinazione delle riduzioni da applicare al prezzo di vendita degli alloggi da alienare, in relazione ai livelli di reddito, particolarmente attenti alle situazioni del personale interessato e ispirati alla piena tutela del personale rientrante nelle categorie previste dal decreto ministeriale annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa;

con il decreto direttoriale n. 14/2 maggio 2010 del 22 novembre 2010 del Direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011)

sono stati individuati gli alloggi in uso al Dicastero, non più utili, da alienare, per un totale di 3.020 unità;

l'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio occupati da utenti senza titolo sulla base del prezzo di mercato, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione;

con il decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 è stata data attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, in particolare mediante l'individuazione di un meccanismo per la determinazione di un coefficiente correttivo parametrato che giunge, per i livelli reddituali meno elevati, alla riduzione percentuale del 70 per cento del canone di mercato;

è stata data altresì piena attuazione alla mozione n. 1-00559, approvata pressoché all'unanimità dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta n. 431 dell'8 febbraio 2011, prevedendo la non applicabilità della rideterminazione agli utenti non aventi titolo con reddito non superiore a euro 40.167,54 per l'anno 2010, incrementato di euro 1.259,59 per ogni familiare a carico oltre il terzo, ovvero rientranti, alla data del 31 dicembre 2010, nelle categorie cosiddette protette;

considerato che:

a fronte della necessità, pianificata, di alloggi per la Difesa pari a circa 51.000 unità, attualmente la disponibilità è pari a 17.575 alloggi di cui 5.384 detenuti da utenti con il titolo concessorio scaduto, di cui 3.284 da utenti non ricadenti nelle fasce di tutela stabilita dal decreto di gestione annuale del patrimonio abitativo (vedove e famiglie con reddito non superiore a 40.167,54 euro o con familiare portatore di *handicap)*;

l'Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze derivanti dal riordino e dalla ricollocazione sul territorio dello strumento militare, ha la necessità di proseguire, senza soluzioni di continuità, nell'attuazione del Programma pluriennale;

per la realizzazione del Programma il Dicastero ha la necessità di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla normativa, come individuati dagli articoli 401 e 402 del citato testo unico;

la Difesa ha l'esigenza di concludere, con sollecitudine, le procedure di vendita degli alloggi già individuati con il citato decreto direttoriale del 22 novembre 2010, al fine di utilizzarne i conseguenti proventi per la realizzazione di nuove unità abitative, nonché in relazione ai possibili riflessi delle procedure di rideterminazione del canone nei confronti dei conduttori;

l'Amministrazione della Difesa avrà, altresì, la necessità di alienare gli ulteriori alloggi che in futuro risulteranno non più funzionali alle esigenze istituzionali;

è opportuno che il piano di recupero degli alloggi occupati dal personale senza titolo che non rientra nelle categorie protette, conseguente all'entrata in vigore del regolamento recante le disposizioni di attuazione del programma pluriennale, continui a essere condotto tenendo conto della

prioritaria esigenza istituzionale di rendere disponibili gli alloggi di servizio a favore del personale in titolo, nonché delle situazioni oggettive dell'utenza interessata dal recupero,

impegna il Governo:

a portare rapidamente a conclusione le procedure di alienazione degli alloggi non più utili già individuati, anche al fine di poter disporre tempestivamente dei proventi finanziari derivanti dalle vendite conseguenti all'attuazione del Programma pluriennale;

a dare impulso, con ogni strumento previsto dagli articoli 401 e 402 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, all'attuazione del richiamato Programma nei tempi previsti dallo stesso;

a valutare la possibilità di individuare, nell'ambito di tali strumenti, ulteriori alloggi, non più utili all'Amministrazione, da porre in vendita;

a proseguire con gradualità al recupero degli alloggi occupati dagli utenti senza titolo, tenendo conto delle prioritarie esigenze istituzionali e delle situazioni oggettive, in termini reddituali e familiari, dell'utenza di fatto interessata da tale procedura;

a estendere la concessione dell'usufrutto, di cui all'articolo 404, comma 4, lettera *a)*, del citato testo unico, anche al coniuge superstite, ove beneficiante dell'usufrutto con diritto di accrescimento, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, mantenendo inalterato il tetto massimo del canone da corrispondere nella misura non superiore al 20 per cento del reddito.

(1-00472) (27 settembre 2011)

CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

l'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come già previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 627), stabilisce: «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4»;

con l'articolo 306, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010 viene previsto il diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, pur rimanendo in affitto, per quanti non siano in grado di acquistarlo, qualora messo in vendita, sancendo «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero

con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;

considerato che:

in attuazione dell'articolo 2, commi 627 e seguenti, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, è stato emanato il decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, recante «Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare»;

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 6, comma 21-*quater*, prevede: «Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa»;

con decreto ministeriale del 16 marzo 2011 è stato emanato il regolamento relativo ai canoni di mercato di cui agli art. 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010;

considerato che:

le modalità di calcolo del nuovo canone, introdotte nell'ultimo decreto del Ministro della difesa citato, poiché basate sui mesi precedenti di occupazione da parte dell'utente «senza concessione», rischiano di gravare sul reddito familiare per 27.000, 36.000 o 54.000 euro per 15 anni d'uso dell'abitazione, o persino per 72.000 euro per 20 anni di utilizzo;

dall'analisi effettuata su quanto contenuto nel regolamento n. 112 del 18 maggio 2010, emergono delle mancanze nella tutela dei conduttori degli alloggi, soprattutto per quanto concerne i nuclei familiari rientranti nelle fasce di tutela stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 306, comma 3, dove è previsto il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio per coloro i quali non sono in grado di provvedere all'acquisto dello stesso nel caso in cui l'amministrazione della difesa decida la vendita. «La permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat», nonché le norme concernenti l'usufrutto, non sembrano essere state rispettate;

il sistema degli sconti, previsto nella legge n. 244 del 2007, viene annullato dai meccanismi reddituali previsti nello stesso regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, art. 7, comma 4, lettere *a)* e *b)*;

i coefficienti di calcolo dei canoni vengono applicati in maniera meno conveniente a causa degli aumenti di reddito introdotti nel regolamento di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2011 sui canoni di mercato, art. 2, comma 3;

sempre allo stesso art. 2, comma 6, del medesimo decreto ministeriale, viene stabilito che per l'aggiornamento annuale dei canoni venga applicata al 100 per cento, per intero, quindi, la misura dell'aggiornamento annuale Istat, anziché quello unanimemente applicato per ogni canone, anche privato, del 75 per cento,

impegna il Governo:

ad eliminare le iniquità introdotte dai regolamenti sopracitati in tema di concessioni di usufrutto, canoni di mercato, attraverso l'abrogazione dei parametri di cui all'articolo 2, del comma 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale del 16 marzo 2011;

a procedere, in considerazione della particolare situazione congiunturale in Italia, ad un'attenta valutazione dei singoli casi al fine di evitare che soggetti, che hanno avuto, o hanno ancora, rapporti con l'amministrazione della Difesa, si vedano irrimediabilmente sfrattati perché impossibilitati a far fronte ai nuovi canoni locatizi individuati con riferimento ai valori di mercato, piuttosto che proporzionalmente al reddito prodotto;

ad abrogare le disposizioni dell'articolo 7, comma 11, del decreto ministeriale n. 112 del 2010 di fatto in contrasto con le vigenti norme in materia di diritto di opzione nell'acquisto di alloggi pubblici oggetto di dismissione;

ad assicurare che le variazioni di canone abbiano efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone determinato e non efficacia quindi retroattiva;

a pubblicare l'elenco degli alloggi alienabili;

ad adottare ogni altra possibile iniziativa di sostegno agli utenti degli alloggi del Ministero della difesa e a recepire le richieste delle associazioni rappresentative degli utenti degli alloggi stessi, in relazione alle quali il Governo si è espresso in maniera positiva solo verbalmente.

MOZIONE SUL MORBO DI ALZHEIMER

(1-00320 *p. a.*) (19 ottobre 2010)

SOLIANI, ZANDA, BASSOLI, ADAMO, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, ASTORE, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, FILIPPI Marco, FONTANA, FOSSON, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GHEDINI, GIARETTA, GUSTAVINO, INCOSTANTE, LIVI BACCI, LUSI, MAGISTRELLI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI, MOLINARI, MUSSO, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERTOLDI, PETERLINI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, PROCACCI, RANDAZZO, ROILO, ROSSI Paolo, SCANU, STRADIOTTO, VITA, SBARBATI, PINZGER. – Il Senato,

premesso che:

il 21 settembre 2010 è stata celebrata, a livello mondiale, la XVII giornata mondiale dell'Alzheimer, istituita nel 1994 dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Alzheimer's disease international (ADI);

l'obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni con una campagna che ha come *slogan* «Alzheimer. È tempo di agire insieme!»;

in occasione della giornata mondiale, l'associazione ADI ha pubblicato un rapporto secondo il quale nel 2010 i costi relativi alla demenza senile si sono aggirati attorno ai 460 miliardi di euro, corrispondenti all'1 per cento del PIL mondiale;

i malati di Alzheimer e di altre demenze sono oltre 36 milioni nel mondo, più di 6 milioni in Europa e un milione in Italia;

ogni anno in Italia si registrano 150.000 nuovi casi di persone ammalatesi di Alzheimer;

in Italia il costo sanitario annuo varia, secondo lo stadio di evoluzione della malattia, da 15.000 a 50.000 euro *pro capite*, con un costo a carico delle famiglie fino a 30.000 euro;

secondo le previsioni dell'ADI, la demenza e la sua forma più diffusa, l'Alzheimer, sono destinate ad aumentare sempre di più nel corso degli anni fino a raddoppiare entro i prossimi 20 anni, fino a toccare i 66 milioni nel 2030, i 115 milioni nel 2050, con aumento dei casi soprattutto nei Paesi poveri;

l'Associazione italiana malattie di Alzheimer e la federazione Alzheimer Italia, organizzazioni nazionali di volontariato senza fini di lucro, operano sul piano nazionale e internazionale promuovendo la ricerca e tutelando i diritti delle persone colpite dalla malattia;

è stata elaborata la «carta dei diritti del malato di Alzheimer», che ne tutela la dignità e l'accesso ai servizi sociosanitari e giuridici;

premesso inoltre che:

il morbo di Alzheimer è una patologia del sistema nervoso centrale che colpisce l'individuo anche in età presenile provocandone la demenza precoce;

non essendoci un censimento puntuale sull'incidenza annuale del morbo di Alzheimer è difficile stabilire l'insorgenza dei nuovi casi;

le persone portatrici di questa malattia presentano problematiche complesse per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre ad operatori socio-assistenziali;

la quantità di persone colpite da questa malattia e le problematiche ad essa correlate fanno dell'Alzheimer un problema non solo sanitario, ma anche economico e sociale;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non si conoscono i fattori eziologici e la patogenesi; mentre dal punto di vista socio-economico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti anche in età presenile, rendendoli parzialmente o totalmente non autosufficienti, peggiorando la qualità della loro vita e conseguentemente di quella dei loro familiari;

la demenza è un problema sempre più diffuso ed è spesso peggiorata dal senso di solitudine, isolamento e *stress* psicologico cui sono esposti sia l'anziano che le persone che se ne prendono cura;

sul territorio nazionale le risposte ai bisogni dei malati e di chi li assiste risultano scarse e disomogenee. L'80 per cento dei malati è assistito unicamente dalla famiglia, come purtroppo succede per la maggior parte delle malattie croniche, e la durata della malattia è di 7-10 anni dal momento della diagnosi;

il peso di assistenza, cure, paure e angosce ricade tutto, o quasi, sulle famiglie. Il «Rapporto europeo demenza» (2006) conferma che la maggioranza dei malati di Alzheimer è curato in casa (86 per cento) e che solo una piccola minoranza è ricoverata in ospedale (10 per cento) o in residenze specializzate (1 per cento). Lo stesso rapporto, nel 2008, rileva che in media, in ogni famiglia con un malato, ci sono tre persone che lo assistono. Si può stimare che circa 19 milioni di europei siano direttamente o indirettamente interessati dalle demenze,

impegna il Governo:

a prevedere una forma di censimento, a livello regionale e nazionale, delle persone affette dal morbo di Alzheimer e da altre demenze correlate;

a definire le linee guida per l'istituzione e l'attivazione di una rete integrata di servizi socio-sanitari per la diagnosi, la cura e l'assistenza alle persone affette dal morbo di Alzheimer e da altre demenze correlate, da erogare nelle aziende sanitarie locali in ambito territoriale;

ad adottare provvedimenti di carattere generale che impegnino le Regioni a definire modelli organizzativi di supporto alle famiglie, creando,

anche in risposta all'emergenza, servizi di cura ed assistenza domiciliare, servizi socio-assistenziali e semiresidenziali (centri diurni) o residenziali;

a promuovere, con adeguati finanziamenti, la ricerca per la prevenzione, cura e riabilitazione della malattia, anche in relazione con l'università;

a promuovere l'educazione sanitaria alla popolazione circa i primi sintomi della malattia attraverso campagne di informazione, corsi e seminari;

a promuovere corsi di formazione e di aggiornamento dei medici di base e del personale sanitario destinato ad operare nelle strutture specializzate, al fine di garantire la maggiore competenza e specializzazione nell'erogazione dei servizi;

a prevedere un fondo nazionale per un'adeguata assistenza;

a fornire alle aziende sanitarie strutture, personale e strumentazioni in quantità proporzionali all'incidenza epidemiologica del morbo di Alzheimer e delle demenze correlate;

a favorire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure assistenziali allo scopo di superare disparità di diagnosi e di trattamento anche farmacologico;

a prevedere diverse forme di sostegno anche economico e normativo diretto ai familiari sia da un punto di vista del sostegno che dell'informazione e della formazione, avvalendosi anche dell'iniziativa delle associazioni di volontariato.